



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 89 DEL 10/02/2020

CONVENZIONE CON IL CANILE COMUNALE DI RICCIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA POPOLAZIONE CANINA, AL RECUPERO E CURA DEI GATTI INCIDENTATI ED ALLE CURE DEI GATTI RANDAGI PRESSO LE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (d.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che in base all'art. 16 della l.r. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" spetta ai Comuni, singoli o associati, assicurare:

- a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del reg. di polizia veterinaria approvato con d.p.r. n. 320 del 1954 e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
- b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, o al loro affidamento a eventuali richiedenti;
- c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento a eventuali richiedenti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 28/12/2018 "Adesione a proposta di convenzione biennale con il canile comunale di Riccione per la gestione dei servizi connessi alla popolazione canina, al recupero e cura dei gatti incidentati ed alle cure dei gatti randagi presso le colonie feline del comune di cattolica.";

RICHIAMATA la convenzione stipulata con il canile comunale di Riccione per la gestione dei servizi connessi alla tutela della popolazione per il biennio 2019-2020 e depositata agli atti della presente determinazione;

VISTO l'art. 4 della convenzione sopra richiamata "Pagamenti delle rette giornaliere" della predetta convenzione, il quale stabilisce che:

"1. L'Amministrazione convenzionata corrisponde al gestore una retta giornaliera per ogni animale ricoverato corrispondente alla tariffa approvata con atti G.C. n. 32 del 22-02-2007 e n. 379 del 02-12-2010. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1 lett. H, la tariffa giornaliera non comprende i recuperi e l'inserimento di microchip per i quali si applica l'importo indicato nelle sopra menzionate delibere.

2. Il pagamento delle rette avviene sulla base di apposita rendicontazione emessa dal gestore da cui risultino i movimenti di ingresso ed in uscita degli animali appartenuti all'Ente convenzionato. Detta rendicontazione verrà emessa ogni trimestre. Il mancato pagamento di una sola rendicontazione comporterà per l'Ente convenzionato la decadenza della convenzione. In tal caso l'Ente proprietario della struttura, fermo restando le segnalazioni alle autorità competenti dovute per legge, agirà per le vie legali contro l'Amministrazione convenzionata."

CONSIDERATO che la spesa derivante dal pagamento delle rette trimestrali e dal rimborso spese sostenute, in virtù della suddetta convenzione, trova copertura nel capitolo 4530002 "Oneri per la custodia e il ricovero di cani e gatti randagi" del bilancio 2020;

CONSIDERATO che per l'anno 2020, per il ricovero e mantenimento dei cani affidati al Comune, per i recuperi dei cani randagi, per le prestazioni sanitarie di carattere straordinario e per le cure alla popolazione felina, la spesa annua stimata è pari a euro 16.000,00;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) - di impegnare, per l'anno 2020, la somma complessiva di euro 16.000,00 (oneri fiscali compresi), a favore del Comune di Riccione, a copertura delle rette trimestrali e delle altre spese derivanti dalla convenzione stipulata con il canile comunale di Riccione per la "gestione dei servizi connessi alla tutela della della popolazione per il biennio 2019-2020" e depositata agli atti della presente;
 - 2) - la spesa complessiva di euro 16.000,00 farà carico sul capitolo 4530002 "Oneri per la custodia e il ricovero di cani e gatti randagi" del bilancio 2020 cod. piano dei conti finanziario e codifica Siope U. 1.03.02.15.011;
 - 3) - di dare atto che ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, par. 2.5 per la spesa di cui al precedente punto non è stato richiesto CIG;
- di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/02/2020

Firmato
Ruggiero Ruggiero / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

COMUNE DI RICCIONE

(Provincia di Rimini)

**CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATTOLICA PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA.**

Con la presente scrittura privata redatta in formato digitale PDF/A avente
caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà da valersi ad
ogni effetto di legge,

Tra

il **Comune di Riccione**, con sede in Riccione Via Vittorio Emanuele II, n.2,
C.F e P. IVA 00324360403 in nome e per conto del quale agisce nel
presente atto la Dott.ssa CINZIA FARINELLI, nata a Castelnovo Né Monti
(RE) il 08.06.1963, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Affari Generali Risorse Umane Sviluppo Tecnologico in rappresentanza del
Comune, in virtù di Atto Sindacale n. 88 del 26.09.2017 di affidamento delle
funzioni dirigenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, 3° comma del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 71, comma 8° del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

e

il **Comune di CATTOLICA** con sede in Cattolica (RN), Piazza Roosevelt n.
5, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00343840401, in nome e per conto del
quale agisce nel presente atto il Dott. Francesco Rinaldini, nato a Rimini
(RN) il 07.08.1952, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Polizia
Municipale del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione di
Giunta Comunale n.226 del 28.12.2018, esecutiva;

in esecuzione:

	- della delibera di C.C. n. 1 del 08-02-2007, di approvazione dello schema	
	tipo di convenzione e atti connessi;	
	- della delibera di G.C. n. 161 del 08-11-2007, di approvazione della durata	
	della presente convenzione;	
	- dell'atto di Determinazione dirigenziale n. 203 del 08-02-2008 che approva	
	lo schema definitivo di convenzione;	
	- delle delibere G.C. n. 32 del 22-02-2007 e n. 379 del 02-12-2010 che	
	approva le tariffe applicabili agli Enti che intendono convenzionarsi;	
	- dell'atto di Determinazione dirigenziale n. 394 del 25.03.2019, esecutivo ai	
	sensi di legge che approva il rinnovo della Convenzione stipulata con gli enti	
	interessati;	
	Premesso:	
	A) che la Legge Quadro n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e	
	prevenzione del randagismo” e successive modifiche, promuove e disciplina	
	la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i	
	maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di	
	accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la	
	corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e	
	l'ambiente;	
	B) che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07.04.00 n. 27:	
	- all'art. 1 attribuisce ai Comuni, nell'ambito della propria competenza,	
	l'attuazione degli interventi per la tutela e il controllo della popolazione	
	canina, al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza	
	uomo ed animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;	
	- all'art. 2 stabilisce che i Comuni, per il conseguimento degli obiettivi previsti	

	da tale legge, singolarmente o in forma associata, garantiscano la presenza	
	di strutture per il ricovero temporaneo o permanente di cani;	
	- all'art. 13 affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di	
	esercitare la vigilanza sul territorio per prevenire o perseguire i casi di	
	abbandono, di mancata custodia, di maltrattamento degli animali, nonché di	
	provvedere alla cattura dei cani vaganti o randagi;	
	C) Il Comune di Riccione, in quanto proprietario di una struttura	
	intercomunale per il ricovero di animali randagi, ha approvato il presente	
	schema di convenzione (atto C.C. n. 1 del 08-02-2007);	
	D) Il Comune di CATTOLICA, in esecuzione della deliberazione di G.C.n.	
	226 del 28.12.2018 ha chiesto di convenzionarsi con la struttura di Via	
	Albana 12 per il ricovero temporaneo e permanente optando per la soluzione	
	“vuoto per pieno” con riserva di n. 6 posti;	
	tutto ciò premesso	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:	
	Art. 1 Oggetto del contratto	
	1. Le attività oggetto della convenzione comprendono:	
	A) operazioni di recupero, entro i limiti dei posti convenzionati ovvero	
	disponibili (qualora si sia optato per il pagamento dei ricoveri effettivi) di cani	
	feriti, randagi o vaganti presenti sul territorio dell'Amministrazione Comunale	
	di CATTOLICA su segnalazione della medesima, del Servizio Veterinario	
	dell'Azienda USL, della Polizia Municipale del Comune di CATTOLICA, delle	
	Forze dell'Ordine. Il recupero verrà effettuato con l'ausilio di operatori	
	appositamente preparati che utilizzano automezzi e attrezzature adeguate e	
	metodologie che non arrechino ferite, stress, o spavento agli animali;	
	Pag. 3	
	<i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Las. n° 82/2005) e successive modificazioni.</i>	

	B) compilazione dell'apposita scheda d'ingresso contenente i dati segnaletici degli animali, i tempi e il luogo di cattura;	
	C) accoglienza e custodia degli animali nell'apposita struttura. La presente attività secondo quanto stabilito dalla L.R. 27 del 2000 può essere svolta in due momenti:	
	- osservazione sanitaria, ove vengono ricoverati e custoditi temporaneamente gli animali catturati o quelli in custodia affetti da patologie.	
	- custodia permanente, ove vengono collocati e custoditi gli animali dopo la loro dimissione dal reparto di osservazione sanitaria;	
	D) somministrazione quotidiana di cibo ed acqua in misura congrua alle esigenze dell'animale, secondo la dieta prescritta dal Direttore Sanitario e tutte le attività necessarie per garantire la salute e il benessere degli animali ricoverati;	
	E) operazioni di affido gratuito di cani a coloro che ne facciano richiesta;	
	F) tenuta del registro di carico e scarico dei cani, numerato e vidimato dal Servizio Veterinario;	
	G) compilazione mensile di una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del mese precedente, quali deceduti, adottati e quelli restituiti al proprietario nel corso del mese considerato, con il risultato complessivo che se ne ricava, da consegnare al Comune convenzionato e al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio (L.R. 27/2000 - art. 17 comma 1);	
	H) assistenza medico-veterinaria di base e le profilassi previste per legge. Rimangono escluse tutte le prestazioni sanitarie straordinarie e/o d'urgenza necessarie per garantire la sopravvivenza dell'animale.	

Art. 2 - Obblighi del gestore

1. Il Comune di Riccione, nella sua veste di gestore, garantisce una situazione di equilibrio fra entrate ed uscite di animali in modo che i box assegnati al Comune di CATTOLICA, in virtù della presente convenzione, siano occupati da un numero di cani che non superino i posti per i quali sono autorizzati.

2. Il gestore si impegna ad applicare il "Regolamento sanitario del canile comunale", che è parte integrante e vincolante della presente convenzione e viene conservato in atti (documento digitale in formato elettronico sottoscritto digitalmente).

3. Il gestore garantisce l'attivazione di un recapito telefonico presso la struttura d'accoglienza a servizio dei cittadini del Comune di CATTOLICA.

4. Gli operatori che prestano la loro opera nel canile intercomunale devono portare un cartellino di riconoscimento.

5. Il gestore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste. Essi devono osservare non solo gli obblighi imposti dalle leggi vigenti ma anche gli impegni assunti con la presente convenzione.

6. Il gestore garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n° 266, come da polizza stipulata con le Compagnie di Assicurazioni.

Art. 3 - Vigilanza sulla gestione

1. L'Amministrazione Comunale convenzionata deve nominare un proprio referente che avrà il compito di verificare che gli operatori del canile rispettino i diritti degli animali; che le attività siano svolte perseguendo la salute ed il benessere degli animali e nel rispetto della normativa vigente in materia, e che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile.

2. Annualmente il gestore presenta agli enti convenzionati una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – Pagamenti delle rette giornaliere

1. L'Amministrazione convenzionata corrisponde al gestore una retta giornaliera per ogni animale ricoverato corrispondente alla tariffa approvata con atti G.C. n. 32 del 22-02-2007 e n. 379 del 02-12-2010. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1 lett. H, la tariffa giornaliera non comprende i recuperi e l'inserimento di microchip per i quali si applica l'importo indicato nelle sopra menzionate delibere.

2. Il pagamento delle rette avviene sulla base di apposita rendicontazione emessa dal gestore da cui risultino i movimenti di ingresso ed in uscita degli animali appartenuti all'Ente convenzionato. Detta rendicontazione verrà emessa ogni trimestre. Il mancato pagamento di una sola rendicontazione comporterà per l'Ente convenzionato la decadenza della convenzione. In tal caso l'Ente proprietario della struttura, fermo restando le segnalazioni alle autorità competenti dovute per legge, agirà per le vie legali contro l'Amministrazione convenzionata.

L'Amministrazione convenzionata si obbliga a:

- rispettare e Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai

quali lo stesso ha aderito e a rispettare il Patto di Integrità sottoscritto con il

Comune di Riccione, depositato agli atti;

- osservare quanto prescritto nel Piano Triennale e di prevenzione della

corruzione approvato dal Comune di Riccione.

Art. 5 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione, che decorre dalla data del 01.01.2019, ha

validità di anni due (2) ed è rinnovabile alla scadenza con apposito

provvedimento.

Art. 6 - Spese

1. La presente convenzione, redatta digitalmente, non è soggetta all'imposta

di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella dell'all. B del D.P.R. n. 642/1972,

e sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Riccione

(data di sottoscrizione digitale)

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Cinzia Farinelli

Per il Comune di CATTOLICA

(data sottoscrizione digitale)

Il Dirigente del Servizio Polizia Municipale

Dott. Francesco Rinaldini